

Ordinanza del Consiglio dei PF sul rimborso delle spese nel settore dei PF¹

172.220.113.43

dell'11 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio dei PF,

visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale;

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000³;
visto l'articolo 44 capoverso 2 dell' OPers settore dei PF del 15 marzo 2001⁴,

ordina:

Art. 1 Principi

¹ I collaboratori del settore dei PF hanno diritto al rimborso delle spese documentabili per mansioni professionali necessarie, svolte in particolare fuori del luogo di lavoro abituale.

² Per queste spese, devono attenersi ai seguenti criteri: adeguatezza, convenienza, risparmio di tempo e rispetto dell'ambiente.

³ I principi per il rimborso delle spese si applicano indipendentemente dalla provenienza dei fondi impiegati.

Art. 2 Pasti

¹ Per pasti fuori casa in Svizzera e all'estero sono rimborsati 27.50 franchi. Questo importo è dimezzato se il pasto è consumato in un ristorante del personale.⁵

² In casi giustificati possono essere corrisposte spese più elevate o rimborsati pasti consumati al luogo di lavoro.

Art. 3 Pernottamenti

¹ Sia in Svizzera sia all'estero è previsto di norma il rimborso del pernottamento in un albergo di categoria media.

² In casi giustificati è possibile scegliere uno standard più elevato. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.

RU 2002 1616

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 10 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3623).

² RS 172.220.1

³ RS 172.220.11

⁴ RS 172.220.113

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 10 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3623).

³ Chi pernotta fuori casa in ambito privato riceve un rimborso massimo di 40 franchi per notte.

Art. 4 Trasporto

¹ In linea di principio si devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

² Sono rimborsate le spese effettive calcolate in base all'offerta più conveniente.

³ Chi impiega abbonamenti privati per i trasferimenti professionali ha diritto a un contributo proporzionale al prezzo d'acquisto.

⁴ A chi deve utilizzare l'autovettura privata è corrisposta un'indennità di 60 centesimi per chilometro. In casi giustificati può essere concessa un'indennità chilometrica più elevata. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.

Art. 5 Trasferte in aereo

¹ In linea di principio si deve scegliere l'offerta più conveniente.

² Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d'aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».

³ I membri della direzione possono volare in classe «Business».

⁴ Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.

Art. 6 Invito di ospiti

Se si invitano ospiti sono rimborsate le spese effettive.

Art. 7 Competenze

¹ L'applicazione della presente ordinanza compete al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.

² Se necessario essi emanano disposizioni esecutive aggiuntive.

³ Gli organi di controllo interni dei PF e degli istituti di ricerca vigilano sulla corretta applicazione dell'ordinanza. L'esame da parte dell'Audit interno⁶ del Consiglio dei PF ha carattere sussidiario.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

⁶ Nuova espr. giusta il n. II lett. c dell'O del Consiglio dei PF del 4 lug. 2007 (RU 2007 3481).